

— condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «NAMMU», per prodotti e servizi delle classi 3, 32 e 44 — registrazione di marchio comunitario n. 5 238 704

Titolare del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la ricorrente

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: la domanda si fonda sul combinato disposto degli articoli 8, paragrafo 1, lettera b), e 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sul marchio comunitario

Decisione della divisione di annullamento: rigetto integrale della domanda di dichiarazione di nullità

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 57, paragrafi 2 e 3, del regolamento sul marchio comunitario.

Ricorso proposto il 9 settembre 2013 — nMetric/UAMI (SMARTER SCHEDULING)

(Causa T-499/13)

(2013/C 344/116)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: nMetric LLC (Costa Mesa, Stati Uniti) (rappresentanti: T. Fuchs e A. Münch, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 17 giugno 2013, procedimento R 887/2012-2;

— condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «SMARTER SCHEDULING», per prodotti della classe 9 — registrazione internazionale n. 1 093 837 che designa l'Unione europea

Decisione dell'esaminatore: rigetto integrale della domanda

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 7, paragrafi 1, lettera b), e 2, del regolamento sul marchio comunitario.

Ricorso proposto il 20 settembre 2013 — Stichting Sona en Nao/Commissione

(Causa T-505/13)

(2013/C 344/117)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrenti: Stichting Sona (Curaçao, ex Antille olandesi) e Nao NV (Curaçao) (rappresentanti: R. Martens, K. Beirnaert e A. Van Vaerenbergh, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della Commissione europea del 28 giugno 2013, di cui le ricorrenti sono venute a conoscenza solo fine luglio 2013, di non designare la Stichting SONA organismo delegato per l'esecuzione del documento unico di programmazione per le Antille olandesi conformemente al 10° Fondo europeo di sviluppo;

— annullare la decisione della Commissione europea di trasferire i compiti relativi all'esecuzione di detto documento di programmazione all'International Management Group (IMG).

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono sette motivi.

1) Primo motivo, vertente sulla violazione del principio di presunzione di innocenza, dei diritti della difesa, del diritto alla tutela dei dati personali e del segreto istruttorio o della riservatezza dell'indagine, come tutelati dagli articoli 8 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dagli articoli 6 e 8 CEDU e dall'articolo 16 TFUE.